



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



Provincia autonoma di Trento



Provincia autonoma di Bolzano

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA DEFINIZIONE DEI
"CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI APPOSITI CORSI ANNUALI PER GLI
STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA PROFESSIONALE AL TERMINE DEL
PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE QUADRIENNALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005,
N. 226 E INTENDONO SOSTENERE L'ESAME DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 6,
DEL MEDESIMO DECRETO"**

articolo 6, comma 5, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87

TRA

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

E

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*) e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera h), che dispone che "i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza,".

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*) e in particolare l'articolo 15, comma 6.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 (*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*) e in particolare l'articolo 6, comma 5, dello stesso che dispone: "5. Le Province autonome di Trento e Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. Le commissioni d'esame sono nominate, ove richiesto dalle Province medesime, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige. Attraverso specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri generali per la realizzazione dei corsi di cui sopra in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema provinciale dell'istruzione e formazione professionale."

Visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, che recepisce l'intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome, che contiene indicazioni e orientamenti per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli istituti professionali, come riordinati dal D.P.R. n. 87 del 2010, e i percorsi di istruzione e formazione professionale; visto in particolare il punto 4 del capo III dell'allegato di questo decreto che dispone che "Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fino alla definizione delle intese di cui all'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 87 del 2010 continuano ad applicarsi le modalità di transizione dalla IeFP alla Istruzione secondaria superiore previste dalla normativa vigente."

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento*) e gli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 (*Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano*) che prevedono la possibilità per le Province autonome di poter:

- modificare i programmi dell'esame di Stato, comunicando il progetto di modifica al Ministero dell'Istruzione per il parere del consiglio nazionale della pubblica istruzione, integrato da un rappresentante della Provincia;
- emanare norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato, sentito il Ministero della pubblica istruzione;
- proporre annualmente, in relazione al particolare ordinamento stabilito nei piani di studio provinciali, le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove che sono determinate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione.

SI CONVIENE

1. di adottare i "Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e intendono sostenere l'esame di stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto" di cui all'allegato alla presente intesa;
2. che questa intesa può essere aggiornata in riferimento ad una eventuale ridefinizione a livello nazionale delle modalità di effettuazione dell'esame di stato conclusivo dei percorsi dell'istruzione;
3. che gli oneri derivanti dall'attuazione di questo protocollo d'intesa sono totalmente a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma, li 7 FEB. 2013

**Per il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca**

Capo Dipartimento
per l'istruzione

- dott.ssa Lucrezia Stella -



per la Provincia autonoma di Trento

Dirigente generale del
Dipartimento della conoscenza

- dott. Marco Tomasi -



**per la Provincia autonoma di
Bolzano**

Direttore generale

- dott. Hermann Berger -



CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI APPOSITI CORSI ANNUALI PER GLI STUDENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL DIPLOMA PROFESSIONALE AL TERMINE DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE QUADRIENNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005, N. 226 E INTENDONO SOSTENERE L'ESAME DI STATO DI CUI ALL'ARTICOLO 15, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO (articolo 6, comma 5, del DPR 15 marzo 2010, n. 87)

1. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO ANNUALE

Caratteristiche e obiettivi generali del corso annuale

Il corso annuale, che si conclude con l'esame di Stato, favorisce ulteriormente, attraverso l'elaborazione e la riflessione critica del sapere, del fare e dell'agire impiegate in maniera organizzata e sistematica:

- la crescita educativa, culturale e professionale dello studente;
- lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio e di interazione con la realtà nelle sue diverse dimensioni;
- l'esercizio della responsabilità personale, sociale e professionale.

Nello specifico coloro che portano a termine il corso annuale sono posti nella condizione, rispetto agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di disporre di:

- una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di interpretare la società e la cultura contemporanea;
- un patrimonio lessicale ed espressivo, anche in lingua straniera, più ampio e sicuro;
- una maggiore padronanza delle forme moderne della comunicazione e degli strumenti espressivi diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;
- una più elevata capacità di utilizzo degli strumenti culturali - anche matematici - necessari per la comprensione dei processi socio-economici;
- una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e di argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l'interlocuzione culturale, la collaborazione e la cooperazione con gli altri;
- una maggiore disposizione all'assunzione nella vita quotidiana e professionale di comportamenti volti ad assicurare il benessere e la sicurezza personale e sociale;
- una più consolidata capacità di avvalersi consapevolmente e criticamente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Settori di riferimento

L'offerta dei corsi è articolata nei seguenti settori:

- Agricoltura e ambiente;
- Industria e artigianato;
- Servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona;
- Servizi socio-sanitari.



Aree di apprendimento

Il curriculum, in coerenza con il percorso seguito dallo studente (nello specifico con la tipologia di articolazione dei risultati di apprendimento nel biennio - Obbligo di istruzione, D.M. n. 139/2007 - e nel terzo/quarto anno - Standard delle competenze di base, Accordo Stato-Regioni 27 luglio 2011 -) e con l'impianto delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, è strutturato nelle seguenti aree di apprendimento:

- area linguistica;
- area matematica, scientifica e tecnologica;
- area storico socio economica;
- area tecnico-professionale.

Risultati di apprendimento

I risultati di apprendimento sono descritti e declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze nel rispetto della fisionomia dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nello specifico:

- le competenze delle aree di apprendimento linguistica, matematica, scientifica e tecnologica, storico-socio-economica, vengono individuate, da un lato, in rapporto di continuità e sviluppo con gli standard minimi nazionali delle competenze di base del quarto anno di diploma professionale e, dall'altro, tenendo conto delle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006;
- le competenze dell'area tecnico-professionale si innestano sui risultati di apprendimento specifici del quarto anno nei termini di sviluppo/approfondimento/consolidamento di conoscenze e abilità connotative della figura di tecnico professionale. Ciò riguarda in particolare la promozione e lo sviluppo della riflessione critica, della scelta, del controllo di senso e di valore, dell'intenzionalità, del monitoraggio e del controllo strumentale dell'azione professionale.

Dimensionamento e articolazione oraria

- Il monte ore complessivo minimo per gli studenti è di almeno 990 ore;
- la quota percentuale oraria complessiva dedicata allo sviluppo delle competenze delle aree di apprendimento, linguistica, matematica, scientifica e tecnologica, storico-socio-economica, non deve essere inferiore al 70 % del monte ore complessivo;
- all'area di apprendimento tecnico-professionale deve essere dedicata una quota oraria non inferiore al 20 % del monte ore complessivo;
- nell'ambito dei piani di studio provinciali sono anche definite le modalità di utilizzo del restante 10% del monte ore complessivo in riferimento alle aree di apprendimento qui indicate.

Accesso al corso

L'accesso al corso da parte dello studente in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, avviene attraverso:

- un colloquio finalizzato a individuare le motivazioni, le disponibilità e il livello di consapevolezza rispetto alle attività previste dal percorso formativo;
- l'accertamento, secondo modalità definite dalla struttura provinciale competente, della presenza dei pre-requisiti necessari al successo formativo.



2. STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO ANNUALE

Struttura generale

L'esame di Stato conclusivo dell'apposito corso annuale nel sistema di istruzione e formazione professionale si raccorda per forma e tipologia con la normativa vigente in materia di esami di Stato degli istituti professionali e si configura in modo coerente con il percorso seguito dallo studente nel triennio di qualifica professionale, nel quarto anno di diploma professionale e nel corso annuale.

L'esame di Stato è finalizzato all'accertamento:

- dei risultati di apprendimento - conoscenze, abilità e competenze - acquisiti nel corso annuale in relazione agli obiettivi generali ed a quelli specifici propri di ciascun settore del corso annuale, nonché ai profili di competenza linguistica, matematico-scientifica e tecnologica, storico-socio-economica;
- della capacità del candidato di riflessione critica e costruttiva sul proprio processo di apprendimento.

Documento del consiglio di classe per la commissione d'esame

Il consiglio di classe elabora entro il 15 maggio per la commissione d'esame un documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nel corso annuale facendo in particolare riferimento ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del corso annuale nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità.

Ammissione all'esame di Stato

Il consiglio di classe decide in merito all'ammissione degli studenti all'esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto in particolare dei risultati dell'esame di qualifica professionale, dei risultati dell'esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale, risultati che devono essere non inferiori a sei decimi per ogni singola area di apprendimento e per il comportamento.

Articolazione dell'esame di Stato

L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.

La prima e la seconda prova sono annualmente determinate dal Ministero dell'istruzione università e ricerca su proposta rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano nel rispetto dei seguenti criteri:

- la prima prova scritta è la medesima rispetto a quella definita come prima prova degli esami di Stato conclusivi dei percorsi del secondo ciclo dell'istruzione, rispettivamente nella Provincia autonoma di Trento e di Bolzano;
- la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale in riferimento a una delle aree di apprendimento che non sono state oggetto della prima prova. Le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e



laboratoriale delle aree di apprendimento coinvolte. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte.

La terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni formative, ha carattere pluridisciplinare ed è preparata dalla commissione d'esame in correlazione al piano di studio del corso annuale e nel rispetto dei seguenti principi:

- accertare la capacità del candidato di utilizzare ed integrare abilità, conoscenze e competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e tecnico professionali, relative ai profili delle specifiche aree di apprendimento, nonché la competenza linguistica in riferimento a una lingua straniera, per la Provincia autonoma di Trento, alla seconda lingua, per la Provincia autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica in riferimento alla lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova;
- strutturare la prova in due parti distinte e consecutive: una parte dedicata all'accertamento delle competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali e una parte dedicata all'accertamento della competenza linguistica in riferimento a una lingua straniera, per la Provincia autonoma di Trento, alla seconda lingua, per la Provincia autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica in riferimento alla lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova;
- prevedere, per l'accertamento delle competenze matematiche, scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali, una produzione scritta, grafica o laboratoriale svolta attraverso le seguenti modalità, adottate cumulativamente o alternativamente:
 - o problemi a soluzione rapida, in relazione al settore e alle esercitazioni effettuate dal candidato nelle aree di apprendimento caratterizzanti il piano di studio del corso annuale;
 - o analisi di casi pratici e professionali, in relazione al settore, che valorizzano l'apporto integrato delle diverse aree di apprendimento caratterizzanti il piano di studio del corso annuale;
 - o trattazione sintetica di argomenti significativi;
 - o quesiti a risposta singola o multipla.
- prevedere, per l'accertamento delle competenze linguistiche, una breve esposizione di un argomento tra quelli proposti dalla commissione, attinente all'ambito tecnico-professionale del settore di appartenenza, accompagnata da una contestuale verifica della capacità di padroneggiare la lingua straniera, per la Provincia autonoma di Trento, la seconda lingua, per la Provincia autonoma di Bolzano. Nelle scuole delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano si accerta la competenza linguistica in riferimento alla lingua paritaria che non è stata oggetto della prima prova.

Il colloquio prevede la presentazione da parte del candidato, eventualmente anche in forma multimediale, del progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, nonché un confronto, discussione e riflessione sugli elaborati relativi alle prove scritte e su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti al piano di studio del corso annuale. Il colloquio è finalizzato in particolare all'accertamento:

- dei risultati del progetto di lavoro (project-work) rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale;
- della capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto;
- della capacità di argomentare e discutere gli elaborati relativi alle prove scritte;
- della padronanza degli argomenti di interesse multidisciplinare previsti dal piano di studio del corso annuale.



Commissioni d'esame

La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano nominano rispettivamente i presidenti e i membri delle commissioni d'esame secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esami di Stato e nel rispetto dei seguenti criteri:

- le commissioni di esame sono costituite:
 - a) da un presidente esterno, individuato tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale del secondo ciclo o tra docenti in ruolo da almeno dieci anni e in servizio nelle medesime istituzioni;
 - b) da non più di sei componenti, dei quali tre interni all'istituzione formativa sede del corso annuale e tre esterni, individuati tra docenti dei percorsi dell'istruzione e formazione professionale e/o dei percorsi dell'istruzione;
- i commissari interni sono designati dai competenti consigli di classe, tra i docenti che insegnano nella classe in aree di apprendimento o materie non affidate ai commissari esterni.

Titolo finale

Al superamento dell'esame si consegue il diploma di istruzione professionale indicante lo specifico settore e indirizzo come qui di seguito specificato:

Settori del Corso annuale	Diploma di istruzione	
	Settore	Indirizzo
Agricoltura e ambiente	Servizi	Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Industria e artigianato	Industria e artigianato	Manutenzione e assistenza tecnica
		Produzioni industriali e artigianali
Servizi amministrativi, commerciali, turistico-alberghieri e alla persona	Servizi	Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
		Servizi commerciali
Servizi socio-sanitari	Servizi	Servizi socio-sanitari

Il diploma è sottoscritto dal presidente della commissione d'esame ed è rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione, rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, apponendo un visto sul diploma.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Rome, li 7 FEB. 2013

Per il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Capo Dipartimento
per l'istruzione

- dott.ssa Lucrezia Stellauci -



per la Provincia autonoma di Trento

Dirigente generale del
Dipartimento della conoscenza

- dott. Marco Tomasi -



per la Provincia autonoma di
Bolzano

Direttore generale

- dott. Hermann Berger -

